



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 9 - PSR 14/20 AGROAMBIENTE E ZOOTECNIA**

Assunto il 26/03/2018

Numero Registro Dipartimento: 285

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3126 del 10/04/2018

OGGETTO: LEGGE 689/81 DGR N. 281 DEL 1/06/2007 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL MINIMO EDITTALE DELLA SANZIONE 84/2013 ICRQF LABORATORIO DI MODENA, RIFERITA AL SIG PORCELLI FRANCESCO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- la Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 281 del 01/06/2007 e s.m.i., avente ad oggetto "Indirizzi e disposizioni in materia di depenalizzazione e sanzioni amministrative";
- la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale;
- la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";
- la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in vigore";
- la D.G.R. n. 24 dell'11 febbraio 2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";
- il D.D.G n. 7957 del 06/07/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore 9 "PSR14/20 Agroambiente e Zootecnia" del Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentare";
- la Disposizione di Servizio prot. SIAR n. 73678 del 28/02/2018 con la quale il Dipendente, Girolamo Grisafi, è assegnato alla Unità Organizzativa n. 9.4 ed è individuato, ratione materiae, ai sensi della Legge 241/90, con particolare riferimento all'art. 5, quale Responsabile del Procedimento (RdP) per i processi/procedure attivati e/o da attivarsi afferenti alla medesima Unità Organizzativa - fino alla chiusura del procedimento;

PRESO ATTO della documentazione presente in atti ed inerente la sanzione di cui all'oggetto, con particolare riferimento:

- al processo verbale di accertamento n 84/2013 del 27/05/2013, redatto dall'ICRQF, laboratorio di MODENA, con il quale veniva sanzionato il Sig. PORCELLI FRANCESCO in qualità di Rappresentante Legale della "PORCELLI VINCENZO sas di PORCELLI FRANCESCO & c. (P.I. 01413620798)", con la motivazione che un lotto di vasetti di miele "Lotto LA 134 Scad. 31/12/2016" - prelevato con processo verbale 450/2013 del 27/02/2013 dal ICRQF – Ufficio di Cosenza - sia risultato – a seguito delle apposite analisi effettuate presso il laboratorio ICRQF di Modena - non conforme - così come evidenziato dal verbale di contestazione 84/2013 del 27/05/2013 del medesimo Laboratorio ICRQF di Modena - con conseguenziale comminazione di sanzione, secondo l' art. 6 – co. 2 – D. Lgs. N. 179 del 21/05/2004 (da € 600 a € 6.000,00), di € 1.407,37;
- al verbale di audizione svoltosi in data 07/03/2018, prot. 82552, negli Uffici del Dipartimento Agricoltura;

- alla richiesta – acquisita al prot. SIAR n. 82619 del 7/03/2018 - con la quale relativamente al suddetto verbale, il trasgressore, Sig. PORCELLI FRANCESCO, ha inoltrato richiesta di ammissione al pagamento del minimo edittale, ove dichiara espressamente che:
- nei cinque anni precedenti al verbale di che trattasi, non sono stati commesse violazioni della stessa natura;
- non ha prodotto danno al bene protetto dal precetto vincolato;
- non contesta l'illecito sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito;

VERIFICATO CHE sussistono i presupposti per l'ammissione al pagamento del minimo edittale, come previsto dalla L. 689/81 e dalle linee guida allegate alla D.G.R. 281/2007;

VALUTATO CHE l'ammissione al pagamento del minimo edittale, oltre a costituire un'entrata immediata per le casse regionali, comporta un'economia di spesa dovuta alla immediata cessazione del contenzioso e l'impossibilità di proporre ricorso da parte del trasgressore agli ulteriori atti amministrativi in sede giudiziaria, con il conseguenziale rischio di aggravio di costi;

TENUTO CONTO della lieve gravità della violazione contestata ed il compito correttivo comunque espletato dal pagamento della sanzione in misura ridotta di € 600,00 (seicento/00), pari al minimo edittale;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, formulata alla stregua degli esiti istruttori, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità e della completezza tecnico/amministrativa del procedimento, resi dal medesimo;

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta;

DI AMMETTERE il trasgressore, Sig. PORCELLI FRANCESCO, nato a VIBO VALENTIA il 20/05/1950 e residente a VIBO VALENTIA, in via A. De Gasperi, 164 ad effettuare il pagamento dell'importo di € 650,00 (Seicentocinquanta/00), di cui € 600,00, pari al minimo edittale previsto per la violazione contestata nel verbale n. 83/2013 del 27/05/2013, ed € 50,00 quale rimborso forfettario relativo alle spese del procedimento e di notifica, da corrispondersi in una unica rata di € 650,00 (Seicentocinquanta/00), entro 15 giorni dalla ricezione del presente atto;

DI STABILIRE CHE

il pagamento deve essere effettuato a: Tesoreria Regione Calabria – Banca Carime Ag. N. 4 – IBAN IT82U031110459900000010153 citando gli estremi del verbale e del presente provvedimento;

il trasgressore è tenuto a comunicare l'avvenuto pagamento, per la definizione della pratica, entro giorni 15 dal versamento alla Regione Calabria – Dip. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” – Settore 9 “PSR 14/20 Agroambiente e Zootecnia “ – Cittadella Regionale – Germaneto (CZ), a mezzo raccomandata o a mezzo pec;

in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini previsti o di mancata comunicazione della quietanza di pagamento, spirato il termine l'Amministrazione competente provvederà all'emissione di ordinanza ingiunzione con spese, sanzioni ed interessi a carico del trasgressore per come previsto dalla legge;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul BURC;

DI NOTIFICARE il presente atto al Sig. PORCELLI FRANCESCO.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

GRISAFI GIROLAMO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CELEBRE PASQUALE

(con firma digitale)